

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2191

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, SCOVACRICCHI, COLUCCI, RIZ, GARZIA,
MANCINI VINCENZO, BELUSSI ERNESTA**

Presentata il 17 maggio 1978

Esonero dal pagamento del canone di abbonamento radio-televisivo in favore dei mutilati e invalidi di guerra e per causa di servizio di prima categoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino al 1974 i mutilati di guerra e quelli per causa di servizio, titolari di pensione di guerra ovvero privilegiata ordinaria di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, hanno goduto di una concessione di licenze gratuite per abbonamento alle radioaudizioni, in numero illimitato, e di un contingente sufficientemente ampio di abbonamenti gratuiti alla televisione.

Il provvedimento di favore era stato concesso dall'Ente statale onde consentire a cittadini benemeriti per il servizio compiuto a favore dello Stato, sia in pace che in guerra, di superare in parte le loro gravissime minorazioni con un accesso gratuito alle fonti di informazione e quindi di sentirsi più vicini alla realtà oggettiva, dalla quale parevano essere esclusi.

Nell'anno 1974, con un provvedimento unilaterale dovuto alla rigida applicazione del decreto del Presidente della Re-

ubblica 29 settembre 1973, n. 601, la RAI sospendeva la concessione, senza provvedere neanche alla convalida delle licenze già assegnate.

Inutili furono le pressioni esercitate presso detto ente da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio, associazioni rappresentative delle categorie interessate. L'Ente radiofonico si limitava a rispondere che solo in caso di un apposito provvedimento legislativo avrebbe ristabilito le concessioni degli abbonamenti gratuiti.

Onorevoli Colleghi, in un momento come il presente, nel quale anche il servizio per lo Stato in tempo di pace provoca un così gran numero di infortuni dai quali consegue una invalidità permanente e totale, soprattutto tra le forze armate e tra quelle dell'ordine pubblico, sembra opportuno riconsiderare la decisione, anche per riaffermare il diritto ad una così modesta compensazione a favore di cittadini che, in pace o in guerra,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

hanno sacrificato totalmente la loro idoneità fisica.

Pertanto raccomandiamo alla vostra approvazione l'articolo unico della proposta di legge, facendo solo presente che le due categorie degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio sono equiparate ai fini dei benefici previsti dalla legge (vedi articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e articolo 5 della legge 3

aprile 1958, n. 474), donde l'opportunità di trattarle in maniera paritetica.

Nessun aggravio di lavoro potrà ostacolare i servizi della RAI per la distribuzione delle licenze gratuite, in quanto le associazioni rappresentanti per legge le rispettive categorie provvederanno, come per il passato, a raccogliere, esaminare ed inoltrare le domande degli aventi diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO

I mutilati e gli invalidi di guerra o per causa di servizio, ascritti alla prima categoria di pensione, con o senza assegni di superinvalidità, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e radiodiffusioni e dal pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La concessione è strettamente personale e, pertanto, non è consentito il trasferimento del beneficio a terzi, ancorché appartenenti allo stesso nucleo familiare del titolare della concessione.